

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO GIAN LUCA

Nella seduta del 02/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I fatti sono stati così ricostruiti dalla società ricorrente.

- la parte ricorrente, in data 2 dicembre 2010, ha stipulato un contratto di mutuo con l'odierno resistente per un importo pari ad euro 700.000,00;
- per ottenere il suddetto mutuo, la sorella del rappresentante legale della società ricorrente ha dovuto sottoscrivere «una polizza vita inequivocabilmente collegata al rapporto di mutuo», sopportandone il relativo costo. Tale costo deve essere incluso nel calcolo del TEG relativo alla operazione creditizia de qua;
- per effetto di tale inclusione, il TEG è divenuto superiore al tasso soglia previsto per il trimestre in cui è avvenuta la stipulazione del contratto di mutuo in parola: in particolare, tenuto conto della polizza collegata al contratto di mutuo, dalla consulenza tecnica commissionata da parte ricorrente è stata rilevata l'applicazione di un tasso pari al 7,462%, a fronte di un tasso soglia pari al 3,92%;
- infine, vengono richiamati l'art. 644 c.p., la L. n. 108/1996, gli artt. 1419 e 1815 c.c., l'art. 127 TUB, le Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia, le decisioni ABF nn. 1419/2012 e 2981/2012 ed alcune sentenze delle Corti di merito.

Con le controdeduzioni, l'intermediario precisa che:

- in data 2 dicembre 2010, ha stipulato con la parte ricorrente un contratto di mutuo per un importo di euro 700.000,00, a tasso variabile, indicizzato all'Euribor 360 a 6 mesi media mese precedente, aumentato di uno *spread* di 160 *b.p.*, da rimborsare in 15 anni;
- il tasso medio pubblicato dalla Banca d'Italia sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2010 e relativo ai mutui ipotecari a tasso variabile, era pari al 2,60%. Aumentando della metà detto tasso medio, come da istruzioni all'epoca vigenti, si ottiene un tasso soglia del 3,90%;
- gli interessi corrispettivi indicati in contratto erano pari al 2,87%, quelli moratori erano pari al 3,85%, mentre il TAEG calcolato all'epoca ed riportato in contratto risultava pari al 2,98%: quindi, tutti inferiori all'anzidetto tasso soglia;
- in data 10 novembre 2010, la sorella del rappresentante legale della società ricorrente ha sottoscritto un contratto di «*assicurazione di capitale differito con controassicurazione speciale a premio unico e premi integrativi*». La suddetta polizza, sottoscritta per un importo di euro 180.000,00 da un soggetto diverso dalla parte ricorrente e con il rappresentante legale della società ricorrente quale beneficiario in caso di morte dell'assicurato, non è stata inserita nel calcolo del TAEG poiché non rivestiva caratteristiche di "*credit protection*": solo le polizze di quest'ultima tipologia devono essere inserite nel calcolo del TAEG;
- la polizza, in data 24 novembre 2010, è stata posta a pegno dell'operazione di mutuo ipotecario in capo alla parte ricorrente;
- trattandosi di una polizza avente caratteristiche finanziarie, la stessa è stata estinta il 14 giugno 2013 e dalla sua estinzione è stato ricavato un controvalore di euro 190.274,44;
- infine, vengono richiamati i Chiarimenti della Banca d'Italia del 3 luglio 2013 e varie decisioni dell'ABF.

Ciò premesso, la parte ricorrente così conclude: «*Atteso quanto sopra, [parte ricorrente] risulta essere creditrice [del resistente] dell'importo pari ad € 26.825,34, oltre ad interessi, a titolo di restituzione degli importi già corrisposti a titolo di interessi passivi risultati usurari. L'odierna ricorrente inoltre ha diritto al pagamento della sola quota capitale per la parte di mutuo ancora da rimborso*».

L'intermediario resistente chiede «*a codesto spettabile Arbitro di voler respingere il ricorso*».

DIRITTO

Il ricorso riguarda la presunta usurarietà del mutuo sottoscritto col resistente, in ragione dei costi di una polizza assicurativa che avrebbero provocato il superamento del tasso soglia tempo per tempo vigente.

La società ricorrente sostiene che tale polizza vita sia inequivocabilmente collegata al rapporto di mutuo oggetto del ricorso, «*che la Banca ha fatto sottoscrivere agli esponenti al fine di concedere l'accesso al credito richiesto*».

La ricorrente richiama, altresì, le Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura, contenute nel comunicato Banca d'Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n. 200. Esse dispongono, in particolare, che «*Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: [...] 5) le spese per*

assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente».

In merito alla polizza vita controversa, deve in primo luogo rilevarsi che trattasi di una polizza “Assicurazione vita intera a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato”. Essa ha sicuramente caratteristiche finanziarie, tanto è vero che dalla sua estinzione, avvenuta il 14 giugno 2013, sarebbe stato ricavato un controvalore lordo di euro 190.274,44, a fronte di un premio inizialmente versato di euro 180.000,00.

Deve, altresì, ricordarsi che la suddetta polizza è stata sottoscritta da un soggetto diverso dalla parte ricorrente (i.e., la sorella del rappresentante legale della società ricorrente) e vede come beneficiario il rappresentante legale della società ricorrente.

Il Collegio osserva in primo luogo che le caratteristiche della polizza in questione appaiono ben diverse da quelle indicate nelle Istruzioni di Banca d'Italia, caratterizzate da una finalità diretta di protezione del credito o dei beni concessi in leasing o in ipoteca. La finalità della polizza assicurativa finanziaria sottoscritta dal terzo (che, lo si sottolinea, non è il debitore né il finanziatore) è fondamentalmente di investimento, come dimostra inequivocabilmente la circostanza che, a meno di due anni dalla stipula, la somma investita ha reso oltre il 5,50%.

La società ricorrente afferma che la polizza vita è inequivocabilmente collegata al rapporto di mutuo, essendo stata richiesta dalla banca al fine di concedere l'accesso al credito richiesto, ma non adduce le prove a sostegno di quanto asserisce, se non allegando i documenti relativi alla costituzione in pegno a favore della banca dei crediti vantati dal sottoscrittore verso la compagnia emittente in ragione della suddetta polizza.

La polizza vita è stata stipulata in data 10 novembre 2010 e posta a pegno in data 24 novembre 2010, a fronte di un mutuo concesso in data 2 dicembre 2010.

Al di là della successione temporale dei contratti, che peraltro non esprimono una contestualità pacifica, non vi sono altri elementi dai quali dedurre la subordinazione della polizza assicurativa rispetto al credito concesso. Anzi, oltre al fatto che, come già osservato, la natura della polizza assicurativa differisce radicalmente da quanto indicato nelle Istruzioni di Banca d'Italia, deve al contrario evidenziarsi che il mutuo, garantito da ipoteca, non cita la presenza del pegno e che la polizza assicurativa stessa è stata riscattata ben prima rispetto alla scadenza (quindicennale) del mutuo.

Infine, la società ricorrente contesta il superamento del tasso soglia allegando una perizia ove l'intero importo (euro 180.000,00) del premio pagato per la polizza assicurativa è sommato agli altri oneri del finanziamento. Ora, la natura di investimento propria della polizza, dimostrata dal controvalore ottenuto dal sottoscrittore all'atto del riscatto, impedisce che il premio possa considerarsi integralmente una spesa per assicurazione collegata all'erogazione del credito. Anche ammesso che fosse stato dimostrato il collegamento finalistico tra il contratto assicurativo ed il credito concesso, sarebbe comunque concettualmente errato sommare *ex abrupto* il premio unico di una polizza assicurativa finanziaria ai costi del finanziamento, dovendo semmai individuarsi il minor rendimento, se ve ne fosse, conseguente alla sottoscrizione della polizza vita rispetto a rendimenti alternativi e considerare esso quale “costo” aggiuntivo del credito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA